**

**D.M. 6 agosto 2015**

**Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2015/573/UE, 2015/574/UE del 30 gennaio 2015 e 2015/863 del 31 marzo 2015 di modifica degli allegati del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

(GU Serie Generale n. 228 del 1 ottobre 2015)

-----------------------------------------------------------------------

In vigore dal: 16/10/2015

**Art. 1**

L'allegato II del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, è

sostituito dal testo dell'allegato I al presente decreto.

**Art. 2**

All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, il

punto 7 c) - IV è sostituito dal seguente:

+-------+-----------------------------+-------------+

| |Piombo in materiali ceramici | |

| |dielettrici PZT di | |

| |condensatori appartenenti a | |

| |circuiti integrati o |Scade il 21 |

|7 c) IV|semiconduttori discreti |luglio 2016 |

+-------+-----------------------------+-------------+

**Art. 3**

1. All'allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 40 sono aggiunti i seguenti:

+-------+-------------------------------------+-----------------+

| |Piombo come stabilizzatore del | |

| |cloruro di polivinile (PVC) impiegato| |

| |come materiale di base nei sensori | |

| |elettrochimici amperometrici, | |

| |potenziometrici e conduttimetrici | |

| |utilizzati nei dispositivi | |

| |medico-diagnostici in vitro per | |

| |l'analisi del sangue e di altri |Scade il 31 |

|41 |liquidi e gas organici. |dicembre 2018 |

+-------+-------------------------------------+-----------------+

| |Mercurio nei connettori elettrici | |

| |rotanti utilizzati nei sistemi di | |

| |imaging ad ultrasuoni intravascolare | |

| |in grado di supportare modalita' di | |

| |funzionamento con frequenze operative|Scade il 30 |

|42 |elevate (> 50MHz). |giugno 2019 |

+-------+-------------------------------------+-----------------+

**Allegato I**

"ALLEGATO II

Sostanze con restrizioni d'uso di cui all'articolo 4, comma 1, e

valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei

materiali omogenei

Piombo (0,1 %)

Mercurio (0,1 %)

Cadmio (0,01 %)

Cromo esavalente (0,1 %)

Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)

Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (0,1 %)

Benzilbutilftalato (BBP) (0,1 %)

Dibutilftalato (DBP) (0,1 %)

Diisobutilftalato (DIBP) (0,1 %)

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP si applica ai

dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro, e agli

strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di

monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica

ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al

riutilizzo all'aggiornamento delle funzionalità o della capacità

delle AEE commercializzate prima del 22luglio 2019, e dei dispositivi

medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di

monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e

controllo industriali, commercializzati prima del 22luglio 2021.

La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai

giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP,

BBP eDBP di cui all'allegatoXVII, voce51, del regolamento (CE)

n. 1907/2006.".